



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

Organo di Revisione economico-finanziaria

Verbale n. 18 / 2025

data di apposizione della marcatura temporale

OGGETTO: *PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO "ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE (N. 4)"*

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE (N. 4)*", trasmessa a mezzo PEC in data 16/06/2025 (prot. comunale n. 30129/2025) all'Organo di Revisione – successivamente integrata con nota PEC del 18/09/2025 (prot. comunale n. 30527/2025) – unitamente alla documentazione contabile allegata, per l'acquisizione del parere di competenza previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima, singolarmente esaminato la documentazione trasmessa come sopra indicato, confrontandosi successivamente, anche con la Ragioneria Comunale, a mezzo posta elettronica e *conference call*.

VERIFICATO, preliminarmente che:

- > l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'Organo di revisione rilascia "*pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (...) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (...)*";
- > sussiste, pertanto, la competenza dell'Organo di revisione a rilasciare il parere richiesto in merito alla proposta di deliberazione in esame.

VISTI gli artt. 147-quinques (Controllo sugli equilibri finanziari), 162 (Principi del bilancio), 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione), 187 (Composizione del risultato di amministrazione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATI i seguenti atti – esecutivi ai sensi di legge:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/2025;
- il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 27/02/2025 e successive variazioni disposte in corso d'esercizio con le seguenti deliberazioni:
 - G.C. n. 132 del 19/05/2025, ratificata con deliberazione consiliare n. 47 del 10/07/2025 (1^a variazione);
 - G.C. n. 137 del 26/05/2025 ratificata con deliberazione consiliare n. 48 del 10/07/2025 (2^a variazione);
 - C.C. n. 49 del 10/07/2025 (3^a variazione – assestamento generale);
- il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28/04/2025.

PRESO ATTO che, sulla base dei dati contabili registrati dalla Ragioneria Comunale, nonché delle segnalazioni pervenute dai Servizi Comunali, si rende necessario apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – per la parte Entrata e per la parte Spesa – assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio in termini previsionali, come riassunte nei

sotto prospetti contabili redatti dalla Ragioneria Comunale ed allegati alla proposta di deliberazione in esame.

VISTO che il sopra richiamato Rendiconto per l'esercizio 2024 rileva un risultato di amministrazione di €. 6.572.986,32, così composto:

Risultato d'amministrazione (A)	6.572.986,32
Parte accantonata (B)	2.926.803,99
Parte vincolata (C)	2.637.164,14
Parte destinata agli investimenti (D)	398.027,52
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	610.990,67

VISTO che, con il provvedimento di variazione in esame, viene applicata al Bilancio di previsione 2025-2027 – esercizio 2025 – la somma di €. 241.566,36 di quote avanzo (fondi accantonati, vincolati, destinati, parte disponibile) risultante dal Rendiconto 2024, così distinta:

quote avanzo	Spesa corrente (Tit. 1)	Spese in c/capitale (Tit. 2)	TOTALE
Fondi accantonati	9.684,18	50.000,00	59.684,18
Fondi vincolati	-	42.000,00	42.000,00
Fondi destinati (investimenti)	-	-	0,00
Parte disponibile	50.561,84	89.320,34	139.882,18
TOTALE	60.246,02	181.320,34	241.566,36

come risultante dalle tabelle di dettaglio riportate nelle premesse della deliberazione in esame – a cui si fa espresso rinvio – nel rispetto di quanto stabilito, in proposito, dall'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal Principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi.

RICHIAMATI, in proposito:

- il D.Lgs. n. 267/2000, ove all'art. 187, commi 1, 2 e 3-bis, dispone:
 - “1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.”.
 - “2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. (...).”.
 - “3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.”.
- il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che:
 - al punto 9.2, individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi;
 - al punto 9.2.11 dispone: “9.2.11 La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. (...).”.

VISTO, in particolare, che viene disposta l'applicazione di quota-parte dell'avanzo disponibile per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (art. 187, comma 2, lett. d), TUEL) per complessivi €. 50.561,84, relative a:

- cap. 700 – Spese incarichi legali (*debito fuori bilancio - parziale*) – per €. 1.349,53
- cap. 7420 – Affidamento minori in comunità – per 49.212,31

VERIFICATA la conformità delle sopra elencate spese al criterio stabilito dall'Allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, ove al punto 1, lett. g), opera la distinzione fra la spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi, mentre il successivo punto 5 elenca quali sono, in ogni caso, le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti".

DATO ATTO che la suddetta verifica è stata effettuata tenendo presente anche gli orientamenti espressi, in proposito, da diverse Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti (SRC Lazio, deliberazione n. 83/2019; SRC Basilicata, deliberazione n. 35/2022; SRC Lombardia, deliberazione n.ri 155/2024 e 240/2024) e ricordato che l'elenco delle suddette spese correnti a carattere non permanente costituirà allegato obbligatorio al Rendiconto dell'esercizio 2025, come stabilito dal punto 16. "Principio della competenza finanziaria" dei "Principi contabili generali".

RICHIAMATI i seguenti orientamenti della Corte dei Conti, relativamente all'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto approvato:

- > SRC Lazio, deliberazione n. 83/2019/PAR del 24/07/2019, ove precisa: "(...) *Una volta approvato il rendiconto, l'Ente utilizza l'avanzo nei casi elencati dall'art. 187 comma 2, del TUEL, e secondo i limiti ivi indicati. Occorre, a tal riguardo, ricordare che l'elenco ha carattere tassativo e che rappresenta anche l'ordine di priorità dell'utilizzo. (...)*".
- > SRC Lombardia, deliberazione n. 63/2022/PAR del 06/04/2022, ove precisa: "*In particolare, l'art. 187, c.2, indica, in detto ordine, le seguenti finalità: la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari (...), il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, vale a dire caratterizzate dall'assenza di continuità temporale; l'estinzione anticipata dei prestiti.*".
- > SRC Lombardia, deliberazione n. 155/2024/PAR del 14/06/2024, ove precisa: "*Sul piano delle fonti, una norma a contenuto definitorio utile a delineare la distinzione in esame è contenuta nell'allegato 7 (Codifica della transazione elementare) al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale al punto 1, lett. g), distingue la spesa ricorrente da quella non ricorrente "a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi" e al punto 5, secondo periodo, reca un elenco esemplificativo delle spese "in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti", individuate in quelle "riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, b) i ripiani disavanzi progressivi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, c) gli eventi calamitosi, d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, e) gli investimenti diretti, f) i contributi agli investimenti". La giurisprudenza contabile ha contribuito a chiarire che la caratteristica della non permanenza della spesa comporta che la stessa non sia fissa e costante, manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo, sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, o sia sottratta alla discrezionalità dell'ente chiamato a sostenerla (cfr. Sez. reg. contr. Basilicata n. 35/2022/PAR).*".
- > SRC Lombardia - deliberazione n. 155/2024/PAR del 14/06/2024, con espresso riferimento al finanziamento delle spese correnti afferenti al mantenimento di minori posti a carico dei Comuni in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, si è così espressa: "*ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, l'ente locale, nell'esercizio della propria autonomia, previa approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio finanziario, può destinare al finanziamento di spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette, aventi carattere non permanente, la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione definitivamente accertato, nel rispetto del tassativo ordine di priorità stabilito dalla legge".*

VERIFICATO che il Comune può procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione suddetto, in quanto non ricorrono le situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazione di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3-bis dell'art. 187 dello stesso Decreto.

VISTO che nel corso dell'esercizio finanziario 2025, compreso quando indicato nella proposta di variazione in esame, sono state disposte le seguenti applicazioni di quota-parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2024:

(dati espressi in €)	accantonata	vincolata	destinata	disponibile	TOTALE
parte					
Avanzo al 31/12/2024 da Rendiconto 2024 (A)	2.926.803,99	2.637.164,14	398.027,52	610.990,67	6.572.986,32
utilizzo in sede di approvazione Bilancio 2025-2027	-	365.393,00	-	-	365.393,00
Delibera G.C. n. 132 del 19/05/2025	-	26.378,00	-	-	26.378,00
Delibera G.C. n. 137 del 26/05/2025	-	-	-	-	-
Delibera C.C. n. 49 del 10/07/2025	-	41.000,00	84.800,00	350.261,46	476.061,46
prossima proposta di Consiglio	59.684,18	42.000,00		139.882,18	241.566,36
totale avanzo utilizzato (B)	59.684,18	474.771,00	84.800,00	490.143,64	1.109.398,82
				parte corrente	214.126,08
				parte investimenti	895.272,74
saldo disponibile (A - B)	2.867.119,81	2.162.393,14	313.227,52	120.847,03	5.463.587,50

VERIFICATO che:

- > con la variazione di bilancio in esame vengono rispettati gli equilibri di Bilancio per la copertura della spesa corrente e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- > ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni disposte assicurano, in via previsionale, il permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2025-2027, rispettando i principi previsti dall'art. 162 del citato D.Lgs.;
- > le variazioni di cassa operate con la variazione assicurano, in via previsionale, un saldo finale di cassa non negativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'entità del Fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2025.
- > in merito al Fondo Crediti dubbia esigibilità sussiste la necessità di integrarlo per €. 7.000,00 in relazione allo stanziamento allocato al Titolo III/Entrata relativamente alle componenti perequative TARI (Corte dei Conti, Sez.AUT, delibera n.13/SEZAUT/2025), mentre non sussiste necessità di integrazioni relativamente alle altre maggiori entrate in quanto accertate e riscosse.

VERIFICATA, inoltre, la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 con la proposta di deliberazione in esame, come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 - 2026 - 2027 - VARIAZIONE N. 4				
	esercizio 2025		esercizio 2026	esercizio 2027
ELEMENTI POSITIVI	competenza	Cassa	competenza	competenza
applicazione avanzo amministrazione (+)	241.566,36			
FPV	-		-	-
maggiori entrate (+)	219.100,71	219.100,71	140.750,00	1.538.550,00
minori spese (+)	77.954,50	80.389,50	168.500,00	2.000,00
totale (a) positivo	538.621,57	299.490,21	309.250,00	1.540.550,00
ELEMENTI NEGATIVI				
minori entrate (-)	-	-	82.000,00	82.000,00
maggiori spese (-)	538.621,57	533.271,57	227.250,00	1.540.550,00
totale (b) negativo	538.621,57	533.271,57	309.250,00	1.622.550,00
DIFFERENZA (a - b)	0,00	(-) 233.781,36	0,00	0,00

RICORDATO che in sede di esame delle proposte di variazione di Bilancio, l'Organo di revisione deve effettuare la valutazione della coerenza interna, intendendosi la sussistenza di un nesso logico senza contraddizione alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi strettamente tecnico-finanziari, ovvero descrittivi e di indirizzo politico; a tal fine l'Organo di revisione deve valutare se le variazioni al Bilancio risultano coerenti con gli atti di programmazione generale (DUP e sue articolazioni nel Piano triennale dei lavori pubblici, Piano triennale acquisizione di beni e servizi, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

VISTO che, in relazione a quanto sopra esposto, con la deliberazione in esame si dà atto del contestualmente aggiornamento del DUP 2025–2027 – Sezione Operativa (Parte Seconda) – relativamente al Piano triennale lavori pubblici 2025–2027, disposto con deliberazione consiliare da adottarsi nella medesima seduta.

VERIFICATO, infine, che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP, come contestualmente aggiornato, nonché agli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO che la che il Responsabile del Settore economico-finanziario ha attestato, per quanto di competenza, la regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, l'Organo di revisione

RILEVA

- > la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la deliberazione in esame, nonché la coerenza con gli atti di programmazione già adottati dal Consiglio Comunale, con particolare riferimento al DUP 2025–2027, come risultante dalle modifiche contestualmente apportate dalla deliberazione in esame;
- > ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, che a seguito delle variazioni operate con la deliberazione in esame, viene assicurato, in via previsionale, il permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2025–2027, nel rispetto dei principi di cui all'art. 162 del citato D.Lgs.;
- > che con le variazioni di bilancio disposte con la proposta di deliberazione in esame, risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

ESPRIME

pertanto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, relativamente alla sopra citata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto **“ESERCIZIO FINANZIARIO 2025: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE (N. 4)”** e sui documenti allegati, relativamente:

- all'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità del Comune, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto Decreto legislativo;
- alla coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. ROBERTO MIDALI – presidente

dott.ssa ANNA ANTONELLA CAMPA – componente

dott. GUERINO CISARIO – componente

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)